

L'1 del mese entrano in vigore anche le regole sulle compensazioni in presenza di ruoli

# Luglio di tasse e adempimenti

## Alla cassa i contribuenti senza Iva e i fuori concordato

DI GIULIANO MANDOLESI

Luglio fatto di tasse e adempimenti per i contribuenti. Si parte dall'1 del mese, giorno in cui le persone fisiche senza partita Iva ed i soggetti fuori dalla platea del concordato preventivo biennale dovranno corrispondere il saldo delle imposte per l'anno 2023 ed il primo acconto 2024. Attratti nella scadenza anche coloro che utilizzano il 730 con quadro W o che utilizzano il citato modello nella versione "senza sostituto d'imposta" che dovranno corrispondere entro lo stesso termine rispettivamente il saldo ed il primo acconto di Ivie ed Ivafe ed il saldo e primo acconto della totalità delle imposte liquidate nel modello. Sempre il 1 luglio scatterà l'inibizione della possibilità di compensazione per i contribuenti con debiti in cartella scaduti oltre i 100 mila euro e dalla metà del mese i forfettari potranno fare i conti con il concordato preventivo biennale potendo effettuare i calcoli del reddito proposto per "patteggiare" col fisco.

**Primo Luglio (quasi) tutti alla cassa.** Il termine ordinario per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte è fissato al 30 giugno di ogni anno, giorno che quest'anno cade di domenica facendo slittare la scadenza al 1 luglio. Chiamati al versamento in tale data sono le persone fisiche senza p.iva che presentano il modello redditi 2024, i contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d'imposta ed anche tutti coloro che da quest'anno sono obbligati ad utilizzare il 730 compilando il quadro W per dichiarare ed eventualmente liquidare le imposte sulle attività detenute all'estero. Indipendentemente che si tratti di 730 con sostituto o meno, precompilato e tramite caf, in caso di compilazione del quadro W va ricordato che il versamento dell'eventuale saldo ivie ed ivafe 2023 e del primo acconto 2024 va corrisposto entro il 1 luglio con modello F24. Rientrano nella platea dei soggetti chiamati a pagare le imposte il prossimo 1 luglio anche i soggetti con partita iva che risultano esclusi dalla platea per possibili fruitori del concordato preventivo (soggetti senza Isa).

**Stop compensazione maxi debitori.** Dal prossimo 1 luglio (articolo 1 comma 94 della legge di bilancio 2024, legge 213/2023), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano

ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione scatta l'impossibilità di avvalersi della compensazione.

Fuori dal perimetro della citata disposizione vi sono unicamente i crediti di cui all'articolo 17 comma 2 lettere e), f) e g) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero quelli relativi ai contributi previdenziali ed Inail. Non vanno considerati nella soglia dei 100 euro i carichi oggetto di regolare dilazione.

**Il 31 luglio altro termine per i pagamenti.** Entro la fine del mese di luglio saranno chiamati alla cassa sia i contribuenti chiamati al versamento entro il 1 luglio e che scelgono di pagare il dovuto con la maggiorazione dello 0,4% sia tutta la platea dei soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale per i quali il termine di versamento del saldo 2023 e del I acconto 2024 delle imposte è stato prorogato al 31 luglio (30 agosto con maggiorazione dello 0,4%) proprio in funzione del nuovo patto col fisco.

© Riproduzione riservata

### I principali appuntamenti fiscali di luglio

1 luglio (termine slittato dal 30 giugno)	• Termine versamento saldo imposte 2023 e I acconto 2024 per le persone fisiche senza partita iva (comprese cedolare ed ivie ed ivafe)
	• Termine versamento saldo imposte 2023 e I acconto 2024 per le persone fisiche senza partita iva che utilizzano il 730 senza sostituto d'imposta
	• Termine versamento saldo imposte 2023 e I acconto 2024 IVIE ed IVAFE per le persone fisiche che hanno utilizzato il 730 con quadro W
	• Termine versamento saldo imposte 2023 e I acconto 2024 per i soggetti con p.iva senza Isa esclusi dalla platea del concordato preventivo biennale
1 luglio	Entra in vigore la preclusione dalla possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali per i debitori over 100mila euro
15 luglio	Inizio della campagna di adesione al concordato preventivo biennale per i forfettari
15 luglio	Termine per presentare a professionisti e caf la documentazione del 730 per entrare nella terza finestra di invio dei modelli
23 luglio	Termine per professionisti e caf per la trasmissione dei 730 con documentazione consegnata dal 21 giugno al 15 luglio
31 luglio	• Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto delle imposte
	• Termine versamento saldo imposte 2023 e I acconto 2024 per i soggetti che rientrano nella platea del concordato preventivo biennale

### Stessa motivazione, stessa domanda

È ammissibile in appello una diversa progettazione del petitum dopo aver contestato in toto l'an debeat in primo grado. Non configura, infatti, una domanda nuova in appello il contribuente che ripropone in secondo grado il motivo attinente alla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione e alla determinazione della base imponibile, già oggetto di ricorso introduttivo del giudizio in primo grado. Lo ha chiarito la corte di Cassazione con l'ordinanza 15881 del 6/6. La corte aveva rigettato l'appello del notaio confermando la decisione della Ctp che rigettava il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione per una procura a vendere, con imposta proporzionale di registro al 9%. Sbaglia la Ctr nel ritenere una domanda "nuova" quella contenuta nella memoria illustrativa "e relativa alla determinazione della base imponibile proposta per la prima volta nel grado di giudizio". Il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo aveva contestato la determinazione della base impositiva ed il calcolo delle imposte. In appello, con il secondo motivo di gravame, riproponeva il motivo di carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione e di determinazione dell'imponibile. Si trattava, dunque, di doglianze comprensive, perché direttamente incidenti. Di conseguenza, la domanda non poteva essere considerata nuova e quindi inammissibile. Infatti, è una nuova domanda quando il contribuente introduce una diversa causa petendi, deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. D'altra parte, il contribuente che abbia contestato in toto l'an debeat, è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione del medesimo petitum sulla non debenza del tributo. La Corte ha, accolto il ricorso, cassando con rinvio.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

### Per utilizzo di crediti agevolativi visto di conformità escluso

Visto di conformità escluso per l'utilizzo in compensazione dei crediti aventi natura strettamente agevolativa e il cui presupposto non sia riconducibile direttamente alle imposte dirette e relative addizionali.

Così l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 139/2014 di ieri trattando la procedura di compensazione dei crediti d'imposta, con particolare riferimento a quelli agevolativi non connessi direttamente all'imposizione diretta, ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997. La società istante ha fatto presente di essere un concessionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica dei giochi leciti, mediante apparecchiature da divertimento e intrattenimento, e di essere intenzionata, nell'ambito della propria attività, di acquistare, con specifici contratti per la cessione, crediti d'imposta, maturati da soggetti terzi, di cui all'art. 19 del dl 73/2021 (super Ace) da utilizzare per il pagamento "in compensazione" del prelievo erariale unico (Preu), di cui all'art. 39 dl 269/2003 e della percentuale dovuta sulle somme giocate (attualmente pari all'0,8%). La società ha intenzione anche di acquisire crediti d'imposta maturati da soggetti terzi, relativamente ai bonus edilizi, cedibili (art. 121 dl 34/2020), per utilizzarli per il pagamento del prelievo erariale unico e delle somme dovute per le giocate. La società chiede se la possibilità di effettuare la compensazione

tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, con utilizzo della delega F24, debba riguardare anche i crediti indicati (super Ace) e se la dichiarazione dei redditi sia soggetta all'apposizione del visto di conformità. L'Ade ricorda l'art. 17 dlgs 241/1997, su versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute a favore dello Stato e conferma, innanzitutto, che il credito d'imposta per super Ace può essere utilizzato in compensazione alla stessa stregua dei crediti d'imposta per le detrazioni maturate sugli interventi edilizi, confermando che i versamenti del Preu e del canone di concessione possono essere eseguiti mediante compensazione. Fatta questa ampia premessa, l'Ade conclude precisando che, come a suo tempo già precisato (risposte n. 395/2023 e n. 113/2024), le somme a debito a titolo di Preu e di canone di concessione possono essere compensate con i crediti d'imposta per super Ace e per bonus edilizi, acquisiti tramite regolari cessioni, ma soprattutto chiarisce che, in relazioni alle disposizioni vigenti, l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità deve restare limitato ai crediti d'imposta riconducibili nell'alveo delle imposte sui redditi e delle relative addizionali mentre lo stesso non è richiesto per i crediti aventi natura strettamente agevolativa, come nel caso di quello relativo alla super Ace.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata